

CAPITOLO XVIII


IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. PREMESSA.

Al giudizio di primo grado si arriva attraverso il decreto di rinvio a giudizio (art. 429), il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552), il decreto di giudizio immediato (artt. 456 e 464) e quello di giudizio direttissimo (art. 449).

Il giudizio è diviso in 3 momenti:

- gli atti preliminari al dibattimento;
- il dibattimento, che a sua volta è scandito in:
 - atti introduttivi;
 - istruzione dibattimentale;
 - discussione;
- sentenza.



2. ATTI PRELIMINARI.

Nel rito ordinario tale fase comincia quando il GUP, che ha fissato l'udienza dibattimentale, trasmette alla cancelleria del giudice competente il decreto che dispone il giudizio ed il fascicolo per il dibattimento (che può sempre essere consultato dalle parti e dai difensori ex art. 466).

- l'**anticipazione** o il **differimento dell'udienza**, in presenza di giustificati motivi e per una sola volta, con decreto del presidente del Tribunale (o della Corte d'assise) che è comunicato al PM e notificato alle parti, all'offeso e ai difensori (art. 465);
- l'assunzione in contraddittorio di **prove non rinviabili**, disposta dal presidente del Tribunale su richiesta di parte e nei casi che legittimerebbero l'incidente probatorio. Occorre dare un preavviso di almeno 24 ore ad imputato, offeso e difensori (art. 467). I verbali di tali atti confluiscono nel fascicolo per il dibattimento.
- l'indicazione dei testimoni, periti, ct e imputati connessi o collegati ex art. 210 che le parti intendono sentire in dibattimento, che avviene mediante il deposito delle **liste testimoniali almeno 7 gg prima** dell'udienza a pena di decadenza. Tali liste devono indicare i nominativi dei soggetti da sentire e le circostanze sulle quali verterà l'esame (art. 468). Ciascuna parte può chiedere la **citazione a prova contraria** di persone non comprese nella propria lista, o presentarle direttamente al dibattimento.

Le attività che possono essere volte sono:

Nella prassi l'indicazione delle circostanze rimane piuttosto generica (es. non si troveranno mai indicate le singole domande) onde evitare di rivelare alle controparti la propria la strategia processuale.

Su richiesta di parte, il presidente del Tribunale **autorizza** con decreto la **citazione** delle persone indicate in lista, **escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti** (per ragioni di economia processuale). Tale decisione comunque non pregiudica la possibilità per il giudice del dibattimento di dichiarare inammissibile la relativa richiesta di prova.

Le parti possono anche **presentare** testimoni e ct **direttamente al dibattimento** senza previa citazione ma, se vogliono rendere obbligatoria la loro presenza, hanno l'onere di citarli (*v. infra*).

- l'acquisizione di **verbali di prove di altro procedimento penale**, che deve essere espressamente richiesta unitamente al deposito delle liste.
- l'emanazione della **sentenza predibattimentale di proscioglimento** ai sensi dell'art. 469, qualora il giudice rilevi alternativamente che:
 - l'azione non doveva essere iniziata o proseguita;
 - il reato è estinto,
 e che non occorre assumere prove in dibattimento.

Il giudice provvede in camera di consiglio, se il PM e l'imputato – che devono essere sentiti – non si oppongono, con sentenza **inappellabile**. Se invece è evidente l'innocenza dell'imputato, dovrà procedere al dibattimento e pronunciare la relativa sentenza di as-

soluzione ex art. 530 o di proscioglimento ex art. 529.

A seguito del **D.lgs. n. 28 del 2015**, la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile per **particolare tenuità del fatto** ai sensi dell'articolo 131**bis**cp, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

È possibile l'ammissione di una testimonianza nonostante il deposito tardivo della lista?

La Cassazione dà risposta positiva, affermando che l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale in tal caso non è nulla *“posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d'ufficio”* (sent. 15325/2010).

3. DIBATTIMENTO.

Inizia quando il presidente (nel giudice collegiale, altrimenti il giudice unico), al termine degli atti preliminari, dichiara aperto il dibattimento. Termina quando, esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

3.1. Udienza.

È il tempo della giornata dedicato a uno o più processi; essa è disciplinata e diretta dal presidente o, in sua assenza, dal PM; entrambi possono avvalersi della forza pubblica (art. 470).

L'udienza è pubblica a pena di nullità.

Sono possibili restrizioni alla partecipazione del pubblico al ricorrere di determinate situazioni:

- non possono parteciparvi, ad esempio, **minorenni o ubriachi**, a meno che non debbano partecipare ad una attività particolare, nel qual caso sono allontanati subito dopo (art. 471).
- non sono ammesse **persone armate**, a meno che siano appartenenti alle forze dell'ordine, né persone con oggetti atti a molestare.

Al fine del regolare svolgimento dell'udienza il giudice dispone di poteri specifici da esercitare anche oralmente senza formalità.

Egli può:

- espellere dall'aula i soggetti che arrecano disturbo (art. 471.4);
- limitare il numero di persone presenti (art. 471.5);
- disporre che si proceda a porte chiuse in determinati casi.

Si procede a porte chiuse, alla presenza delle sole persone interessate al processo, quando (art. 472):

- la pubblicità potrebbe nuocere al buon costume (comma 1);
- il processo riguarda notizie che devono restare riservate nell'interesse dello Stato (comma 1);
- su richiesta dell'interessato, l'assunzione di determinate prove possa pregiudicare la riservatezza di testimoni o parti private su fatti non oggetto dell'imputazione (comma 2);
- vi sia pericolo per la pubblica igiene o la sicurezza dei partecipanti (comma 3);
- nei reati contro la libertà sessuale, quando la persona offesa è minorenni, oppure quando – essendo maggiorenne – chieda che si proceda in tal modo (comma 3bis);
- il giudice ritenga debba procedersi in tal modo all'esame di minorenni (comma 4).

L'ordine di procedere a porte chiuse è dato in pubblica udienza con ordinanza revocabile; testimoni e periti sono presenti per il tempo strettamente necessario al loro esame (art. 473). È consentita la presenza di giornalisti, salvi i casi di cui all'art. 472 commi 1 e 2, per i quali l'art. 114.4 vieta la pubblicazione.

Anche se detenuto, l'imputato interviene libero all'udienza, salvo che siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza (art. 474). Se tiene un comportamento scorretto, è ammonito dal giudice ed eventualmente allontanato dall'aula, ma può essere riammesso (art. 475).

Le attività svolte in udienza sono documentate dall'ausiliario del giudice nel **verbale d'udienza** ai sensi degli artt. 480 ss.

3.2. I principi.

I principi relativi al dibattimento sono:

- **oralità**, ai sensi del quale l'acquisizione delle prove (dichiarative) avviene davanti al giudice e nelle forme dell'esame incrociato, garantendo in tal modo la massima espressione del contraddittorio in senso forte;
- **concentrazione**, che impone al giudice di concludere l'udienza in un unico giorno, o tutt'al più di rinviarla al giorno feriale successivo (art. 477), così mantenendo la durata del processo in tempi ragionevoli (difficilmente attuato nella prassi);
- **immediatezza**, secondo il quale la sentenza deve essere pronunciata subito dopo la chiusura del dibattimento; ha due corollari:
 - le prove devono essere acquisite davanti al magistrato che deciderà sulla responsabilità dell'imputato: se nel corso del giudizio questi muta, sarà necessario disporre la rinnovazione del dibattimento a meno che le parti acconsentano all'acquisizione